

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROVERE, ROTTA e MASSOBRIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1964

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme relative agli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, prevedeva che la gestione della Cassa per gli assegni familiari fosse suddivisa in nove settori:

- 1) industria;
- 2) agricoltura;
- 3) commercio, professioni ed arti;
- 4) credito;
- 5) assicurazioni;
- 6) servizi tributari appaltati;
- 7) artigianato;
- 8) lavorazione foglia tabacco;
- 9) giornalisti professionisti.

Con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, d'iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del tempo, onorevole Sullo, si provvede alla unificazione dei suddetti settori sulla base dei seguenti criteri:

a) una tabella unica per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e delle professioni e arti, dell'artigianato e del tabacco;

b) una tabella unica per i settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

c) una tabella per i giornalisti professionisti.

Tutto ciò perchè, a detta del presentatore della citata legge n. 1038, il sezionamento del sistema delle nove categorie dava luogo a due principali ordini di inconvenienti:

A) rendeva praticamente irrealizzabile il fine mutualistico, che si diceva dover essere alla base dell'istituto dell'assegno familiare, in quanto impediva la devoluzione degli avanzi delle gestioni attive a favore di quelle deficitarie, con la conseguenza che per queste ultime i passivi patrimoniali andavano assumendo cifre preoccupanti (80 miliardi per il settore dell'agricoltura, 10 miliardi per quello dell'artigianato;

B) creava notevoli sperequazioni tra categoria e categoria sull'importo degli assegni liquidati.

Se tali inconvenienti erano indubbiamente da eliminarsi il criterio, però, perseguito dalla legge n. 1038, cioè quello dell'unificazione delle gestioni, non è stato, a nostro parere, dei più felici.

L'assegno familiare, infatti, alle sue origini è stato concepito come una integrazione di salario attribuita a chi avesse maggior carico di famiglia e ripartita nel settore professionale o aziendale a base mutualistica al fine di livellare il costo della mano d'opera e non creare situazioni di sfavore nell'ingaggio o nella carriera dei capo-famiglia. L'allargamento del concetto mutualistico voluto, invece, dalla citata legge numero 1038, portando la mutualizzazione su base nazionale, ha fatto sì che la contribuzione a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Cassa per gli assegni familiari si trasformasse, praticamente, in un'imposta *sui generis* che veniva a colpire sproporzionatamente i datori di lavoro in rapporto alla retribuzione da essi corrisposta alla rispettiva categoria di lavoratori, senza che questi ultimi potessero, poi, trarne alcun vantaggio. Le contribuzioni delle categorie a remunerazioni più elevate sono, insomma, servite a pagare gli assegni alle categorie le cui remunerazioni non riescono a fornire un'imponibile sufficiente a pagare gli assegni familiari ai propri consociati. Alle integrazioni delle suddette gestioni deficitarie avrebbe dovuto invece a nostro avviso, provvedere direttamente lo Stato con proprio contributo: l'onere sarebbe così ricaduto sulla collettività generale e non su altre categorie produttive che hanno dovuto, per tale ragione, subire squilibri ed aggravii di costi non indifferenti.

In questa nostra convinzione siamo anche confortati dal recente parere del C.N.E.L. sulla riforma della previdenza sociale che ha particolarmente criticato tale fenomeno delle integrazioni poste a carico di determinate categorie e non della collettività.

Premesso tutto ciò, sia pur applicando i criteri di cui sopra, la citata legge n. 1038 ha in breve tempo portato al riassetto patrimoniale della Cassa-assegni: se al 31 dicembre 1961 si registrava infatti un

disavanzo di oltre 92 miliardi, alla fine del 1963 si è arrivati non solo al pareggio del bilancio ma si è registrato un residuo attivo di qualche miliardo.

Alla data del 30 giugno 1964 la citata legge n. 1038 prevede però che i contributi dei datori di lavoro dovranno essere pagati per ogni dipendente non più sulla quota mantenuta sino a tale data (il cosiddetto massimale) bensì sull'intero ammontare della retribuzione. Da quanto abbiamo fin qui detto risulta evidente come l'abolizione del suddetto massimale (lire 2.000 al giorno su 26 giornate mensili, cioè lire 52.000 al mese per le aziende commerciali ed artigiane e lire 2.500 al giorno, cioè lire 65.000 al mese per tutte le altre) costituirebbe un vero e proprio « salto nel buio » o meglio « salto in alto » che nessuna ragione e nessuna esigenza finanziaria pare più giustificare. I datori di lavoro dovrebbero infatti pagare un contributo pari al 18 per cento circa non più delle 52.000 o delle 65.000 lire, ma dell'intero stipendio o salario corrisposto ad ogni dipendente. Orbene, voler ancora aumentare gli oneri sociali che gravano sulla nostra economia produttiva in misura tale da rappresentare oggi oltre il 30 per cento del costo del lavoro, significherebbe, certamente, volere far chiudere i battenti specie alle più piccole aziende, quelle artigiane in particolare, che vedrebbero sensibilmente aggravarsi i costi di produzione in una situazione di per se già tanto precaria.

Ed a quale scopo tale insostenibile sforzo dovrebbe poi essere richiesto? Non certo a quello di aumentare l'importo degli assegni familiari, ciò sia perchè non è dalla suddetta legge previsto, sia perchè un aumento degli assegni familiari potrebbe essere eventualmente possibile anche nell'attuale sistema, vista la florida situazione patrimoniale della gestione interessata.

Evidentemente i compilatori della citata legge n. 1038 dovettero ritenere, erroneamente, che solo con l'abolizione del suddetto massimale si sarebbe potuti giungere al pareggio del bilancio della Cassa per gli assegni familiari, previsione dimostratasi in-

vece superata dalla realtà dello sforzo contributivo imposto come sopra abbiamo chiarito.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra approvazione mira a correggere tale errata previsione, renden-

do definitiva la contribuzione sul massimale limitata dalla citata legge n. 1038 al 30 giugno 1964. Per quanto abbiamo fin qui esposto ed in ragione della prossima scadenza, confidiamo nella vostra sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è così modificato:

« Il contributo per gli assegni familiari è dovuto su di un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale, nonchè per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni e su di un massimale pari a lire 2.500 per tutte le altre aziende ».

Art. 2.

Le parole: « sulla retribuzione lorda » di cui alla lettera *b*) delle tabelle A, B e C allegata alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono sostituite dalle seguenti: « sul massimale previsto dalla presente legge ».

Art. 3.

Sono abrogati: il secondo comma dell'articolo 22 ed il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, nonchè la tabella D ad essa allegata ed ogni altra disposizione che risulti comunque contraria al disposto dell'articolo 1 della presente legge.